

N. R.G. 54397/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Luciana Sangiovanni
Antonella Di Tullio
Barbara Cortegiano

Presidente
Giudice
Giudice relatore ed estensore

nella causa civile di primo grado di cui in epigrafe del ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno 2023 promossa da:

_____ n. il _____ in TUNISIA,
con il patrocinio dell'Avv. GALDIERI MARCO

RICORRENTE

nei confronti di:

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

RESISTENTE NON COSTITUITA

con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 *bis*, d.lgs. n. 25/2008
ha emesso il seguente

DECRETO

_____ nata il _____ in TUNISIA (CUI _____), ha impugnato il
provvedimento con cui la Commissione Territoriale di Roma ha rigettato la sua domanda
di protezione internazionale, senza riconoscere alcuna forma di protezione
complementare.

La Commissione, ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio.

La ricorrente, dinanzi alla Commissione, ha dichiarato: di essere cittadina della Tunisia; di
essere nata e cresciuta a Sfax e di aver trascorso un periodo in Libia dal 1992 al 2002 per
motivi di lavoro del padre; di professare la religione musulmana e di essere, a quanto ne



sa, berbera; di aver studiato per otto anni in totale (e che in Libia frequentava la scuola tunisina presso l'ambasciata tunisina); di aver lavorato come sarta; di avere una famiglia d'origine composta da padre (deceduto), madre, una sorella e un fratello; di essere divorziata e di non avere figli.

Quanto alle ragioni dell'espatrio, la ricorrente ha riferito: che si sposava nel 2012, divorziava nel 2015 e, in seguito, tornava a vivere nella casa familiare insieme ai genitori; che il padre decedeva nel marzo 2019; che i suoi fratelli erano sposati ed ella si assumeva la responsabilità di mantenere la madre e di pagare le spese di casa; che la madre si risposava alla fine del 2019; che il nuovo marito della madre cercava di usare violenza sessuale contro di lei e la picchiava; che, essendo una donna divorziata, andare a vivere da sola sarebbe stata una vergogna; che, per questo, era costretta a restare a casa e a mantenere la madre e suo marito; che l'uomo si approfittava ulteriormente della situazione, rubandole il denaro guadagnato mediante il suo lavoro di sarta; che ella tentava di raccontare del comportamento dell'uomo alla madre, la quale non le credeva ed anzi la accusava di volerle rovinare la vita e il matrimonio; che si rivolgeva ad un reparto dedicato ai diritti delle donne presso un centro di polizia locale per ottenere protezione; che la polizia le chiedeva il numero di telefono del marito della madre e lo convocava, ma questi non si presentava; che sia la madre che l'uomo reagivano negativamente alla notizia che la ricorrente si era rivolta alle autorità; che in un'occasione (meno di un anno prima dell'audizione, tenutasi nel novembre 2023), l'uomo le legava le gambe e tentava di violentarla; che ella riusciva a liberarsi (procurandosi una cicatrice sulla gamba) e si rifugiava per tre giorni a casa di un'amica; che, al suo ritorno, decideva di non raccontare nulla alla madre, poiché questa non le avrebbe creduto, e l'uomo faceva finta di niente; che, nascondendo parte del denaro guadagnato a casa di un'amica, riusciva a risparmiarne a sufficienza per espatriare; che lasciava il Paese il 6 ottobre 2023 e giungeva in Italia via aereo lo stesso giorno.

In merito alle difficoltà da affrontare in ipotesi di rimpatrio, la ricorrente ha affermato: *“Non mi faranno vivere come si deve.”* (pag. 6 del verbale); *“Non posso tornare a casa, entrerei sempre in quella situazione cioè devo lavorare, mantenere loro e lui mi picchia, vengo maltrattata. Non posso tornare a casa.”* (pag. 7 del verbale).



La Commissione ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza della richiedente.

Diversamente, ha ritenuto parzialmente credibili gli elementi posti a fondamento della sua domanda di protezione internazionale, evidenziando, con riferimento alle dichiarazioni relative al tentativo di chiedere aiuto alle autorità, che l'istante ha riferito genericamente di essersi rivolta all'ufficio preposto alle questioni a tutela delle donne e non ha saputo meglio circostanziare questo punto né gli eventuali sviluppi.

La Commissione ha evidenziato inoltre un'incoerenza interna, in quanto dapprima la richiedente riferiva di non essersi rivolta né a un'associazione né alle autorità, per poi dichiarare, invece, di essersi rivolta ad un'associazione a tutela dei diritti delle donne e chiarire, infine, che in realtà si trattava di un ufficio della polizia.

Per quanto riguarda la sua condizione di donna divorziata, la Commissione ha rilevato che non è emerso un contesto di discriminazioni vissute in prima persona dall'istante né nell'ambiente lavorativo (rispetto al quale sarebbe stata esclusivamente oggetto di malelingue da parte delle colleghe ma non di impedimenti, restrizioni o trattamenti discriminatori) né in altri contesti, e che dalle COI consultate non emerge un trattamento discriminatorio o persecutorio perpetrato ai danni delle donne divorziate.

La ricorrente non è stata ascoltata in udienza poiché il giudice designato dal Collegio ha ritenuto che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37; CGUE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Il Collegio ritiene di aderire a tale valutazione, tenuto conto dei fatti narrati a motivo dell'espatrio e di quelli allegati nel ricorso introduttivo, al quale il difensore si è riportato nelle note difensive, laddove non sono stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), né sono stati segnalati fraintendimenti od omissioni verificatisi durante il colloquio, o passaggi sui quali fosse comunque necessario fornire chiarimenti (v. Cass. n° 21584/20; CGUE 4 ottobre 2018, C-652/16, Ahmedbekova).



Nel corso del giudizio, è stata depositata documentazione relativa all'attività di lavoro svolta dall'istante sul territorio italiano (comunicazione Unilav relativa a rapporto di lavoro come bracciante dal 20.3.2024 al 30.6.2024 e buste paga di marzo e aprile 2024).

Il Collegio ritiene pienamente credibile la vicenda narrata da _____, alla luce di un racconto dettagliato, concordante e coerente circa le molestie e le violenze subite da parte del nuovo marito della madre all'interno delle mura domestiche.

Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere tornata a vivere nella casa familiare dopo il suo divorzio, avvenuto nel 2015, e che, a seguito della morte del padre nel marzo 2019, la madre si risposava nel corso dello stesso anno.

Ha raccontato che il nuovo marito della madre tentava ripetutamente di usare violenza sessuale contro di lei e la picchiava (*"Lui si comportava in modo brutto con me, quando per esempio ero in cucina o ero impegnata lui veniva da dietro e faceva dei gesti brutti, capite cosa intendo? Non ero serena, non ero tranquilla a casa."* – pag. 7 del verbale; *"Mia madre si è risposata e ha voluto rifarsi una vita e suo marito cercava di approfittare di me, cercava di avere qualcosa da me, cercava di violentarmi e mi ha picchiata. Ho anche una cicatrice sulla gamba."* - pag. 6 del verbale), riportando altresì uno specifico episodio in cui questi le legava le gambe nel tentativo di violentarla: *"Da un periodo, meno di un anno fa. Questa cicatrice è nuova, me l'hanno cucita."* (pag. 9 del verbale); *"Lui ha cercato di violentarmi, mi ha legato le gambe."*; *"Io mi sono difesa da sola, ho iniziato a picchiarlo, ho fatto di tutto per liberarmi, mi sono liberata e sono scappata di casa."* (pag. 10 del verbale).

Inoltre, la ricorrente ha raccontato che l'uomo si approfittava di lei economicamente, sottraendole il denaro guadagnato mediante il suo lavoro di sarta: *"Lui lavorava poi ha interrotto il suo lavoro perché si approfittava di me. Quando lui si è sposato con mia madre ha fatto capire che lui si sarebbe occupato di affitto e spesa, poi chiedeva i soldi a me."*; *"Lui li prendeva, andava a cercare dappertutto in casa, prendeva i miei soldi."* (pag. 9 del verbale); *"Perché sono una gallina dalle uova d'oro, io portavo i soldi a casa. Poi mi diceva "ah vuoi partire? Allora vuol dire che hai i soldi e li hai nascosti?"* (pag. 10 del verbale).

Il Collegio rappresenta che le violenze allegate integrano, nel caso di specie, l'ipotesi di violenza domestica, così come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul), che definisce violenza domestica come:



“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (<https://rm.coe.int/16806b0686>).

Ciò premesso, si evidenzia che la Commissione Territoriale non ha contestato gli elementi del racconto relativi alla violenza domestica subita dalla ricorrente.

Diversamente, ha ritenuto parzialmente credibili gli elementi relativi al tentativo della stessa di chiedere aiuto alle autorità.

A tal proposito si osserva che, sebbene l'istante abbia inizialmente negato di aver cercato protezione presso le autorità o presso un'associazione per le donne (*“No, senza prova o qualche testimone non mi credono.”* – pag. 7 del verbale), ha tuttavia immediatamente precisato, con dovizia di dettagli, di essersi recata (circa due anni prima dell'audizione, tenutasi nel novembre 2023) ad un centro di polizia a Sfax, chiamato *“Il quartiere”* e *“la zona”*, che ospita al suo interno, al piano superiore, un reparto dedicato ai diritti delle donne (cfr. pag. 7 e 8 del verbale).

Non si condivide, quindi, la valutazione di parziale credibilità della Commissione sul punto, ritenendosi integralmente credibile anche quanto dichiarato rispetto al tentativo di ottenere protezione statale.

Ciò posto, si evidenzia che, sebbene la ricorrente abbia riferito di un iniziale riscontro positivo da parte delle autorità – *“Mi hanno ascoltato, ho detto quello che volevo dire, mi hanno chiesto il suo numero di telefono e mi hanno detto ‘Poi noi lo chiamiamo e lo facciamo venire qua’. Lui non è andato.”* (pag. 8 del verbale) – in seguito non vi è stata alcuna evoluzione della vicenda in termini di tutela da parte dello Stato (a tal riguardo, non vi sono allegazioni neanche nel ricorso introduttivo).

Il racconto reso dalla ricorrente, anche nel profilo relativo alla mancanza di una tutela efficace da parte delle autorità statali, trova pieno riscontro esterno nelle fonti internazionali.

Dalle COI consultate emerge, infatti, che nonostante le leggi e le misure volte a contrastare la violenza contro le donne, in Tunisia permangono varie e sistematiche forme di discriminazione e violenza contro queste ultime.



Risulta altresì che il fenomeno della violenza domestica è altamente diffuso e che lo Stato è incapace di fornire una tutela effettiva e concreta alle vittime.

Secondo le fonti, i diritti delle donne sono regrediti sotto la presidenza di Saied.

La sua Costituzione su misura, adottata da un referendum nazionale con un tasso ufficiale di astensione del 69,5% nel luglio 2022, afferma che le donne e gli uomini sono “uguali nei diritti e nei doveri e sono uguali davanti alla legge senza alcuna discriminazione”.

L'articolo 5, tuttavia, stabilisce che “la Tunisia fa parte della Umma [comunità/nazione] islamica”, rendendo la realizzazione degli scopi dell'Islam una responsabilità dello Stato.

Tali disposizioni potrebbero essere utilizzate per giustificare attacchi ai diritti delle donne basati sull'interpretazione dei precetti religiosi, come hanno fatto altri Stati della regione.

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Tunisia, 11 January 2024

<https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html>; si veda anche: (EMHRN - EuroMed

Rights (formerly: Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN): Situation report on discriminations against women in Tunisia, March 2023

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2023/03/factsheet-Tunisia_EN.pdf).

Le COI danno atto che, nel luglio 2017, il Parlamento tunisino ha adottato la Legge fondamentale/ Legge organica n. 58 sull'eliminazione della violenza contro le donne (entrata in vigore nel febbraio 2018).

Nonostante tale legge innovativa, che ha stabilito nuovi servizi di supporto, prevenzione e meccanismi di protezione per le sopravvissute, ci sono numerose carenze nell'attuazione della stessa, in particolare nel modo in cui la polizia e la magistratura affrontano le denunce di violenza domestica. (HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Tunisia, 11 January 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html>).

Tra i molteplici motivi per i quali la predetta legge ha subito una scarsa attuazione, le fonti segnalano la mancanza di consapevolezza delle sue disposizioni, la carenza di agenti formati per gestire i reclami, la pressione sulle donne da parte di alcuni agenti affinché evitino di portare in tribunale i mariti violenti e le barriere logistiche alla denuncia degli abusi. (Freedom House: Freedom in the World 2024 - Tunisia, 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2105041.html>; si veda anche AI - Amnesty International: Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human



Rights; Tunisia 2022, 27 March 2023

<https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html>).

Inoltre, l'insufficienza dei finanziamenti statali per l'attuazione della legge, così come la mancanza di rifugi per le donne, rappresentano una lacuna critica.

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Tunisia, 11 January 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html>).

Dalle fonti emerge altresì che la violenza contro le donne è in aumento.

In tutti i suoi aspetti (prevenzione, perseguimento penale e punizione degli aggressori), poche donne sono consapevoli della legge e dei loro diritti, e le varie parti interessate sono scarsamente formate.

Gli ordini di protezione emessi dai giudici della famiglia secondo procedure di emergenza sono lenti; le sentenze emesse da quando la legge è entrata in vigore dimostrano che i giudici sono indulgenti nei confronti della violenza domestica.

La legge non consente più di interrompere l'azione penale o l'esecuzione della pena in caso di ritiro della denuncia, ma i giudici utilizzano tale ritiro come base per la concessione di circostanze attenuanti.

Inoltre, i giudici sono ostili alla repressione dello stupro coniugale, che non è espressamente incriminato dalla legge.

È stato istituito un osservatorio nazionale sulla violenza, ma non è ancora operativo.

Anche se le indagini sulle vittime non vengono condotte regolarmente, le conclusioni delle ONG che si occupano di assistenza alle donne vittime di violenza mostrano un aumento significativo della violenza, in particolare all'interno della coppia, stimato intorno al 70%. Infine, sebbene la legge preveda un programma per gli autori di violenza, questo non è stato attuato.

(EMHRN - EuroMed Rights (formerly: Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN): Situation report on discriminations against women in Tunisia, March 2023 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2023/03/factsheet-Tunisia_EN.pdf).

Secondo MED FemiNiswiya, il problema più grande è la mentalità patriarcale profondamente radicata, a cui aderiscono anche le forze di sicurezza e la polizia.



L'articolo cita l'esempio di Hanan, vittima di violenza domestica in Tunisia, che ha sporto denuncia dopo ripetute aggressioni violente da parte del marito. Sia il capo dell'unità speciale che il giudice hanno minimizzato le violenze subite. Le era stato sconsigliato il divorzio e l'abuso nei suoi confronti era stato liquidato dal giudice come un esempio di "normali controversie coniugali".

Sebbene la legge preveda metodi e mezzi per prevenire e proteggere dalla violenza domestica e contenga disposizioni per punire i colpevoli e risarcire le vittime, non esiste l'infrastruttura necessaria per raggiungere questo obiettivo.

Lo Stato non fornisce un budget sufficiente per realizzare ciò che è stato promesso (MED FemiNiswiya, 4. settembre 2023).

(ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Tunesien: Informationen zur Lage von Frauen: Ehrenmorde, Zugang zum Rechtssystem bei häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Schutz vor häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Lage alleinstehender Frauen mit westlichen Werten, Lage der Frauen in der Stadt Sousse [a-12287], 11 January 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2103674.html>).

Il rapporto di 94 pagine, "So What If He Hit You?: Affrontare la violenza domestica in Tunisia", ha rilevato che nonostante l'impegno di alcuni funzionari e una delle leggi più forti contro la violenza domestica in Medio Oriente e Nord Africa, la scarsa attuazione della legge lascia le donne a rischio di violenza.

Le autorità non rispondono sistematicamente, non indagano e non forniscono protezione alle donne che denunciano la violenza, e la mancanza di fondi per i servizi di supporto, come le case di accoglienza, ha lasciato molte sopravvissute senza un posto dove fuggire. Secondo la Legge-58, le donne hanno il diritto di richiedere misure di protezione temporanee che la polizia può richiedere ai pubblici ministeri, nonché ordini di protezione a lungo termine che i tribunali possono emettere senza che la sopravvissuta debba presentare una denuncia penale o chiedere il divorzio. Ciò consente alle autorità di vietare ai presunti abusanti di avvicinarsi ai sopravvissuti e ai loro figli, offrendo ai sopravvissuti protezione nelle loro case mentre decidono le loro prossime mosse.

Tuttavia, non sembra che le autorità stiano emettendo questi ordini su larga scala.



Le autorità hanno aperto 130 unità di polizia specializzate in tutto il Paese in base alla Legge 58 e hanno fornito loro una formazione. Tuttavia le donne hanno dichiarato che la polizia non le ha informate dei loro diritti e delle loro opzioni, ha risposto con disprezzo alle loro denunce o le ha spinte a riconciliarsi con i loro abusatori o ad accettare la mediazione familiare piuttosto che perseguire una denuncia penale.

La maggior parte delle unità specializzate sono aperte solo durante l'orario amministrativo nei giorni feriali e non dispongono di risorse umane e materiali sufficienti, come i veicoli per accompagnare le donne in ospedale per un esame medico. La polizia, inoltre, spesso insiste su requisiti probatori arbitrari, come un certificato medico molto recente che dimostri l'abuso, prima di accettare di aprire un'indagine o richiedere ordini di protezione, anche se la Legge 58 non lo richiede.

Human Rights Watch ha inoltre rilevato che le donne che si rivolgono al tribunale per presentare una denuncia penale o per ottenere ordini di protezione a lungo termine spesso non ricevono assistenza legale gratuita, come previsto dalla legge, oppure l'assistenza è di scarsa qualità. Questi problemi sono esacerbati dal fatto che i casi tendono a protrarsi per lungo tempo in tribunale, facendo sembrare la giustizia ancora più sfuggente.

La Legge 58 ha anche garantito il diritto dei sopravvissuti al supporto medico e psicologico e al follow-up. Tuttavia, nella maggior parte delle regioni, solo i certificati medici sono stati rilasciati gratuitamente.

Le tariffe per ulteriori esami medici, insieme ai costi di trasporto, possono scoraggiare le sopravvissute alla violenza domestica. Il personale medico raramente informa le stesse dei loro diritti o le indirizza ad uno psicologo; molti non hanno la formazione necessaria per individuare le prove della violenza, compresi gli impatti fisiologici e psicologici più profondi. Nel 2020, l'unico centro di consulenza pubblico in Tunisia dedicato al benessere psicologico delle sopravvissute ha chiuso per mancanza di fondi. (HRW - Human Rights Watch: Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 December 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2083564.html>).

Con specifico riferimento ai rifugi per le donne, le fonti testimoniano che la Tunisia disponeva di 10 rifugi per sopravvissuti, con una capacità totale di 186 donne e bambini.



Il Ministero delle Donne aveva in programma l'apertura di altri rifugi per garantire che almeno un rifugio fosse operativo in ciascuno dei 24 governatorati della Tunisia entro il 2024.

Oltre a un maggior numero di rifugi, però, la Tunisia ha bisogno di sforzi di sensibilizzazione per destigmatizzare la decisione di una donna di abbandonare la casa familiare e rivolgersi ai rifugi, e di finanziamenti per aiutarle a trovare una sistemazione a lungo termine.

(HRW - Human Rights Watch: Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 December 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2083564.html>).

BBC News scrive nel luglio 2022 che lo stigma di visitare un rifugio per donne, unito alla mancanza dello stesso (a luglio 2022, c'erano solo cinque rifugi per donne in Tunisia), significa che molte sopravvissute, soprattutto quelle economicamente più deboli, sono costrette a rimanere con i perpetratori (BBC News, 12. Luglio 2022).

EuroMed Rights conferma che nel marzo 2023 i rifugi per donne sono pochi e che l'assistenza alle donne vittime di violenza continua ad essere fornita principalmente da associazioni prive dei finanziamenti necessari (EuroMed Rights, marzo 2023, pag. 7-8).

(ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Tunesien: Informationen zur Lage von Frauen: Ehrenmorde, Zugang zum Rechtssystem bei häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Schutz vor häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Lage alleinstehender Frauen mit westlichen Werten, Lage der Frauen in der Stadt Sousse [a-12287], 11 January 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2103674.html>).

Alla luce delle COI sinora riportate, si ritiene che la ricorrente, vittima di violenza domestica già rivoltasi infruttuosamente alle autorità statali, difficilmente potrebbe ottenere una protezione efficace e concreta in caso di rimpatrio in Tunisia.

A ciò si aggiunga che ella è una donna divorziata e priva di un supporto familiare adeguato, che potrebbe avere difficoltà a ricollocarsi in altra sistemazione abitativa.

La madre, infatti, non ha creduto al suo racconto circa le violenze subite (*“Ho parlato anche con mia madre ma lei non mi ha creduto, ha detto “no, lui non fa queste cose.”* – pag. 7 del verbale; *“No, perché mia madre era molto infastidita da questo fatto, ha detto “come ti permetti? Vuoi rovinare*



la mia vita, il mio matrimonio, io non credo a quello che dici". Lei non ci ha creduto. Ero molto stressata, psicologicamente stavo malissimo, sono anche andata dallo psicologo." - pag. 8 del verbale) e l'unico membro della famiglia a conoscenza della sua situazione era la sorella (sposata, che vive in altra abitazione).

Le fonti, inoltre, danno atto che le donne divorziate possono essere percepite negativamente dalla società e che le donne sole possono incontrare difficoltà in termini di accesso all'abitazione (*"l'unico inconveniente è, ad esempio, il proprietario della casa che non può affittare a una donna single, il che è un evento abbastanza comune, soprattutto per le giovani donne"* (Women and Leadership Association 1 Nov 2016). (IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Tunisia: The situation of women who live alone, whether they are single or divorced, particularly in Tunis; incidence of their social status, level of education and financial autonomy on their situation; whether they can access employment and housing; support services available to them (2014-October 2016) [TUN105651.FE], 20 January 2017 https://www.ecoi.net/en/file/local/1072074/464853_en.html).

Alla luce di quanto sinora premesso, il profilo individuale emerso in capo alla ricorrente – di donna vittima di violenza domestica, già rivoltasi infruttuosamente alle autorità, divorziata e priva di una rete familiare di sostegno – conduce, nel caso di specie, a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello *status* di rifugiata ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/07, per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, alla luce delle informazioni sul Paese d'origine consultate.

Spese compensate per essere la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (delibera C.O.A. del 7.12.2023).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:

- riconosce a _____, nata il _____ in TUNISIA (CUI _____), lo *status* di rifugiata;
- spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 09/07/2024

Il Presidente



Dott.ssa Luciana Sangiovanni

